

UNISERVIZI S.p.a.

Fornitura odorizzante per gas naturale – Servizio di verifica di concentrazioni di odorizzante presente in rete mediante analisi gascromatografiche - Servizio di ispezione programmata a mezzo apparecchio rilevatore, di dispersioni gas metano delle reti di Uniservizi S.p.a. – CIG 6388760B86

CAPITOLATO TECNICO

1 OGGETTO DELL'OFFERTA

L'offerta è relativa alla fornitura di odorizzante per gas naturale, al servizio di verifica del grado di concentrazione di odorizzante presente in rete mediante analisi gascromatografiche, ed al servizio di ispezione programmata delle reti a mezzo apparecchio rilevatore, per l'individuazione delle dispersioni di gas naturale degli impianti gestiti da Uniservizi S.p.a.

Nello specifico l'offerta prevede quanto di seguito indicato.

1.1 ODORIZZANTE

L'affidamento prevede il carico, il trasporto e il travaso diretto in loco negli specifici serbatoi presenti presso le cabine di regolazione e misura (di seguito cabine REMI) gestite da Uniservizi S.p.a., tramite specifica strumentazione (cosiddetti "attacchi") e personale specializzato, di odorizzante per gas naturale tipo TBM, secondo quanto previsto dalla legge n. 1083 del 06/12/71 dal RD. N. 147 del 09/01/1927 dalle norme UNI 7133, UNI 9463, dal D.M 20/01/1978 e loro successive modifiche e integrazioni, dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Servizio Idrico (di seguito AEEGSI) e relative linee guida, dalle norme e leggi che ne disciplinano le caratteristiche, l'uso e la manipolazione, da effettuarsi presso i seguenti impianti di odorizzazione installati presso le cabine REMI di ricevimento e misura:

COMUNE	UBICAZIONE	CAPACITA' SERBATOIO LT.	TIPO IMPIANTO	N. travasi eseguiti nel 2014	Litri immessi nel 2014
LONIGO	VIA PONTE SPIN	125	Iniezione/Lambimento	5	216
LONIGO LOV. ALMISANO	VIA BOSCHETTA	24	Lambimento	1	11
LONIGO LOC. BAGNOLO	VIA S. TOMA'	24	Lambimento	0	0
ZIMELLA FRAZ. BONALDO	VIA CASTELLARO	24	Lambimento	5	50
ZIMELLA FRAZ. VOLPINO	VIA CHIESA NORD	24	Lambimento	2	24
COLOGNA VENETA LOC. S.APPOLLONIA	VIA APPOLLONIA	24	Lambimento	2	22
COLOGNA VENETA LOC. BALDARIA	VIA CREARO	125	Iniezione/Lambimento	6	272
COLOGNOLA AI COLLI	VIA CALCINESE	125	Iniezione/Lambimento	4	213
SOAVE	VIA S. LORENZO	125	Iniezione/Lambimento	3	181
SOAVE LOC. CASTELLETO	VIA DON MICHELETTO	125	Iniezione/Lambimento	2	90

Le quantità, modalità e tempistiche, condivise con Uniservizi S.p.a., dovranno comunque esseretalati da consentire allastessa Uniservizi S.p.a. il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 574/2013/R/Gase ss.mm.ii..

Qualora sia necessario svolgere un intervento diverso dal succitato elenco, o per l'aggiunta di un nuovo Punto di odorizzazione o per l'eliminazione di quelli esistenti, il Committente comunicherà all'Impresa aggiudicataria un ordine di servizio riportante le necessarie variazioni.

L'odorizzante dovrà essere a base TBM tipo SCENTINEL E (composto da 75% TBM – 16% IPMI – 8% NPM) che saranno opportunamente misurati, durante le operazioni di travaso, con conta litri certificato metricamente.

Si stima che la fornitura possa essere indicativamente di LT. 1.000 di TBM all'anno.

In occasione di ogni fornitura dovrà essere consegnato agli addetti di Uniservizi S.p.a. la seguente documentazione:

- DDT /Documento di avvenuta consegna;
- specifico rapporto di servizio, sottoscritto dal tecnico di riferimento, nel quale saranno riportate le quantità immesse nei singoli impianti, la data, l'ora e l'operatore;
- certificato di analisi e di conformità del prodotto con data e lotto;
- certificato di taratura in corso di validità del contalitri utilizzato per il travaso;
- scheda tecnica del prodotto;
- fotocopia patenti di abilitazione dei gas tossici del personale addetto alla consegna e travaso (se necessari);
- quant'altro richiesto o necessario per rendere la fornitura a regola d'arte nel rispetto della regolazione, normativa e legislazione vigenti.

A seguito di qualsiasi variazione in merito alle caratteristiche del prodotto, alla manipolazione, alle istruzioni di sicurezza e a ogni altra condizione facente parte del contratto in oggetto, l'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente il committente in forma scritta.

A titolo puramente indicativo, nella tabella precedente abbiamo riportato il numero di travasi e i litri immessi, per ogni serbatoio, nel corso dell'anno 2014.

1.1.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Il prezzo riportato nell'elenco prezzi si intende comprensivo di trasporto, carico, scarico a destinazione, travaso nei serbatoi, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Il trasporto e la manipolazione dell'odorizzante devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di movimentazione ed impiego di gas ed a quelle relative alla sicurezza sul lavoro.

Sarà obbligo da parte dell'impresa aggiudicataria produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura le schede di sicurezza dell'odorizzante TBM.

Le singole forniture dovranno avvenire presso gli impianti sopraelencati, di norma entro 5 giorni lavorativi e consecutivi dalla richiesta da parte di Uniservizi S.p.a. formulata a mezzo fax e/o tramite posta elettronica certificata.

Si sottolinea che dovranno essere peraltro assicurati interventi classificati urgenti, ad insindacabile giudizio di Uniservizi S.p.a., entro 3 giorni dalla richiesta formulata come sopra.

1.2 ANALISI GASCROMATOGRAFICHE

Il Servizio prevede la misura e regolazione in campo del tasso di odorizzazione del gas naturale distribuito in rete, da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG 7133, UNI CIG 7133/A1, e alla deliberazione dell'AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e loro ss.mm.ii..

La verifica del grado di concentrazione dell'odorizzante presente in rete sarà eseguita mediante analisi con gascromatografo a norma di legge di campioni prelevati ai terminali e presso i punti di prelievo definiti dall'Appaltante, nel rispetto delle normative vigenti.

Il numero di punti di misura oggetto di analisi gascromatografiche distribuite nei territori gestiti da Uniservizi S.p.a. sono i seguenti:

- impianto di Colognola ai Colli n. 7,
- impianto di Cologna Veneta n. 9,
- impianto di Soave n. 8,
- impianto di Zimella n. 5,
- impianto di Lonigo n. 9.

Per ogni punto di misura saranno eseguiti uno o due prelievi di campioni di gas all'anno, per le tre campagne di analisi gascromatografiche annuali, da effettuarsi in tre momenti distinti, corrispondenti, indicativamente, ai seguenti periodi: nel corso dei mesi di febbraio, giugno e novembre. I giorni prescelti per l'effettuazione dei prelievi saranno concordati con il Committente; ad insindacabile indicazione del medesimo, i mesi dell'anno durante i quali eseguire i prelievi potranno essere cambiati, in questo caso la variazione sarà comunicata all'Appaltatore con congruo anticipo.

L'Impresa presenterà quanto richiesto o necessario, di seguito esemplificativamente elencato, per rendere il servizio a regola d'arte nel rispetto della normativa/legislazione e regolazione vigenti (con particolare riferimento alla deliberazione dell'AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e ss. ms. ii.), entro 30 giorni dalla data di intervento, e comunque in tempo utile per permettere ad Uniservizi S.p.a. di adempiere ai propri obblighi:

- rapporto di prova analisi gascromatografiche timbrato sottoscritto da un chimico abilitato nel quale saranno riportati per ogni singola prova il Codice Impianto (fornito dal Committente), Comune e Località, codice del punto, tipologia di odorizzazione, data campionamento, ora campionamento, tipo di odorizzante, Concentrazione rilevata (mg/mc) esito;
- certificato di conformità relativo al gascromatografo;
- certificato di taratura relativo alla bombola campione utilizzata per le analisi.

1.3 RICERCA PROGRAMMATA FUGHE

L'affidamento prevede la ricerca programmata delle dispersioni gas naturale e la loro classificazione ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e ss.mm.ii., a mezzo apparecchio rilevatore di tutti i tratti di rete dei territori gestiti da Uniservizi che si estende per circa 400.000 metri, tramite personale e attrezzatura specializzata nel rispetto della medesima deliberazione sopra citata, con le modalità e tempistiche condivise con il Committente.

L'attività consiste quindi nella localizzazione e classificazione delle fughe di gas presenti nella rete interrata e in superficie e nei terminali di allaccio, con tecniche di ricerca e strumenti di rilevazione della presenza di tracce di metano in aria fino alla concentrazione di 1 ppm (parte per milione) ovvero con strumenti, che consentano di individuare anche le dispersioni di piccolissima entità. Ogni dispersione rilevata deve essere classificata secondo un indice di pericolosità come previsto dalla legislazione e normativa vigenti relativa alla classificazione delle dispersioni di gas.

Ad ogni segnalazione della presenza di gas dovrà essere eseguito un accertamento accurato, mirato a stabilire se esiste un'effettiva dispersione di gas e a definire l'esatta ubicazione della stessa, nonché la sua precisa localizzazione così come definito dalla legislazione/normativa vigenti e dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e ss.mm.ii., praticando anche fori di sondaggio in superficie, lungo l'asse della condotta fino a delimitare la zona della dispersione.

Di seguito indichiamo la suddivisione della rete in territori di competenza e pressione di fornitura:

ANNO 2014	rete in MP 2014 (m)	rete in BP 2014 (m)	TOTALE rete 2014 (m)
COLOGNA VENETA	49.489	33.019	82.508
COLOGNOLA AI COLLI	44.249	33.686	77.935
LONIGO	42.569	75.970	118.539
CAZZANO DI TRAMIGNA	5.414	8.017	13.431
VILLABELLA	2.092	1.897	3.989
SOAVE	18.776	42.123	60.899
ZIMELLA	16.564	31.090	47.654
TOTALE	179.153	225.802	404.955

L'ispezione dovrà essere eseguita sull'intera rete una volta all'anno, nel periodo concordato con il Committente: l'attività dovrà essere eseguita e conclusa entro i 2 mesi successivi al loro inizio.

Qualora sia rilevata una dispersione rientrante nelle classi A1 e A2 (come definita dalla normativa vigente), dovrà esserne data informativa tempestiva ed immediata agli addetti di Uniservizi S.p.a. entro lo stesso giorno e rilasciato un verbale specifico con la descrizione della fuga (tipologia e classificazione) e uno schema di ubicazione e quant'altro richiesto o necessario per rendere il servizio a regola d'arte nel rispetto della regolazione, normativa e legislazione vigenti.

Ogni fuga localizzata dovrà essere registrata anche su planimetria che sarà messa a disposizione dal Committente; la classificazione della medesima sarà riportata sulle planimetrie e con le modalità definite dalle procedure di Uniservizi S.p.a..

L'Impresa presenterà, entro tre giorni lavorativi dalla data di intervento, un rapporto di servizio giornaliero sottoscritto dal tecnico di riferimento nel quale sarà indicata la data di esecuzione, ora d'inizio e ora di fine, la lunghezza ispezionata, l'operatore, il codice e nome impianto, territorio, strumento impiegato, matricola strumento, modello GPS, matricola GPS, PPM e soglia di allarme PPM, elenco Vie ispezionate e dispersioni rilevata.

A conclusione dell'ispezione di ogni territorio, l'Impresa dovrà predisporre e consegnare una planimetria territoriale con selezionati i percorsi di ispezione, la pressione della rete, il percorso eseguito e le dispersioni rilevate.

2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Di seguito si riporta un elenco sintetico, non esaustivo, delle attività in carico all'Appaltatore, che rientrano integralmente nell'offerta:

- redazione e il rilascio dei documenti previsti dalla legislazione vigente relativamente al trasporto, allo scarico e al travaso dell'odorizzante nei serbatoi degli impianti presenti nelle varie cabine REMI;
- redazione e il rilascio, per ogni analisi gascromatografica eseguita, del rapporto di prova, riportante almeno le seguenti informazioni: codice impianto, comune/località, via/piazza, codice del punto, tipologia di odorizzazione, data campionamento, ora campionamento, tipo di odorizzante, concentrazione rilevata in mg/mc e l'esito dell'analisi, unitamente ai certificati di conformità e di taratura del gascromatografo utilizzato;

- predisposizione, per ogni impianto di distribuzione gestito da Uniservizi S.p.a., del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione da gas” previsto dall’art. 12.4 dell’AllegatoA alla deliberazione dell’AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e ss.mm.ii.;
- elaborazione di tutte le informazioni ed i report previsti dalla regolazione vigente (deliberazione dell’AEEGSI n. 574/2013/R/Gas e ss. mm. ii.) e da ogni altro ente o soggetto interessato, nei tracciati e formati appropriati, da fornire all’Appaltante con congruo anticipo rispetto alle scadenze definite per le verifiche del caso, ed in ogni caso con modalità tali da permettere ad Uniservizi S.p.a. di adempiere ai propri obblighi previsti dalla regolazione e legislazione/normativa vigenti. L’invio formale delle informazioni e dei report avverrà a cura dell’Appaltante;
- eseguire le prestazioni nel rispetto della legislazione/normativa e regolazione vigenti, nonché nel rispetto dei Contratti di Servizio in essere fra Uniservizi S.p.a. e gli Enti Concedenti, che s’intendono conosciuti anche se non materialmente allegati.

L’Impresa si obbliga a realizzare tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato provvedendo a tutto quanto occorra per la loro esecuzione, compreso dotarsi di tutta la strumentazione necessaria omologata ai sensi di legge, rispettando pienamente le procedure di Uniservizi S.p.a. che l’Impresa dichiara di conoscere e accettare anche se non materialmente allegate.

3 CONDIZIONI LOCALI

L’Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura delle attività, della destinazione delle forniture e servizi da eseguire, nonché delle località nelle quali i lavori devono svolgersi, delle caratteristiche geolitologiche, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni, che possono influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

L’Impresa pertanto, con l’aggiudicazione dell’appalto, si assume il rischio dell’eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione di cui all’art. 1664, 2° comma c. c..

4 INTEGRAZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Si ritengono parte integrante del presente appalto le norme di buona tecnica inerenti tutte le attività dal medesimo previste, emanate dai vari enti competenti quali, a titolo esemplificativo UNI, CIG, ecc., e le deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con particolare riferimento alle deliberazioni n.574/2013/R/Gas e ss. mm. ii., oltreché al Codice di Rete della Distribuzione Gas Tipo adottato da Uniservizi S.p.a..

5 PERSONALE

L’appaltatore deve disporre di personale tecnico, adeguatamente formato, di tutti i mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire.

Nell’esecuzione delle prestazioni il personale dovrà seguire le indicazioni anche solo verbali, di incaricati o funzionari di Uniservizi S.p.a..

L’Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale addetto ai lavori.

Il personale tecnico dell’appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché possa in ogni momento trasmettere gli ordini da eseguire o variazioni degli stessi che si rendessero necessarie.

6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla giorno 01.01.2016 fino al 31.12.2017, con opzione di proroga per un ulteriore anno (sino al 31.12.2018) che Uniservizi S.p.a. ha facoltà di esercitare entro il 30 settembre 2017, alle medesime condizioni economiche.

7 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'Impresa durante l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture attinenti all'oggetto dell'offerta dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite dal Committente e a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici concordate con il Committente, senza accedere alle proprietà private o previo autorizzazione con il Committente.

Tutti i servizi inerenti l'offerta saranno inoltre eseguiti dall'Impresa in conformità alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni stabilite nei documenti di offerta, tenuto conto che dette prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria comunica per iscritto il nominativo del referente contrattuale che deve risultare reperibile in orario lavorativo per tutta la durata del contratto.

Tutte le spese ed i risarcimenti danni che derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento dei patti del presente capitolato da parte dell'Impresa, nonché le infrazioni per l'inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico della medesima.

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed, in particolare, quanto contenuto nel D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto.

L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In ogni caso il Committente, anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione, a carico dell'Impresa.

9 SUBAPPALTO

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con ogni diritto del Committente alla rifusione di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, nulla escluso ed eccettuato, e di ogni spesa a qualsiasi titolo sostenuta dalla stessa, i subappalti di parte delle prestazioni non dichiarate in sede di presentazione dell'offerta o eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa o non autorizzata preventivamente dal Committente.

I subappalti, se concessi, dovranno risultare da apposito atto di subappalto da consegnarsi al Committente.

In ogni contratto di subappalto dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento o ritardo. L'Impresa è obbligata ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il Committente gli contesti per iscritto l'inadempimento od il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le previsioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

10 RISERVATEZZA DEI DATI

L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, avrà accesso a certe informazioni riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, ecc. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente atto e indipendentemente dall'efficacia del medesimo, l'Impresa s'impegna a non utilizzare o rivelare tali informazioni riservate a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione delle opere, e (iii) previo consenso scritto. L'Impresa s'impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. L'Impresa s'impegna inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni riservate.

11 PRIVACY

L'Impresa s'impegna ad operare nel rispetto del D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in merito ai dati di cui verrà a conoscenza ed acquisiti in sede durante il periodo di durata del contratto. L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

12 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad espletare ogni attività necessaria al compimento delle opere.

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni obblighi ed oneri dell'Impresa:

- a) provvedere, in nome e per conto del Committente, a svolgere ogni pratica occorrente;
- b) osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene di lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel periodo di validità del contratto d'appalto;
- c) accertarsi che, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, nei confronti dei soci di cooperative, siano rispettate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere a quanto previsto dalla Legge n. 251/2004 e dalla Legge n. 248/2006;
- d) mantenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile direttamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, sollevando in tal caso eventuali pretese di terzi, rimanendo inteso che è a carico dell'Impresa ogni provvedimento e ogni atti ad evitare i danni, così sarà unicamente a carico di questa il risanamento dei danni diretti provocati, e ciò senza diritto di compenso alcuno;
- e) per tutta la durata del contratto, l'impresa assume a proprio carico, ogni onere e ogni responsabilità nonché ogni rischio inerente eventuali inadempienze riscontrate da ispezioni indette dall'AEEG (e da enti preposti) e per errate comunicazioni sulle prestazioni affidate, mantenendo con ciò totalmente sollevato Uniservizi S.p.a.

13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio sarà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia, riconoscendo all'Impresa il diritto di presentare eventuali opposizioni secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

13.1 Risoluzione del contratto per colpa dell'impresa

Il Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, avrà diritto a dichiarare la risoluzione del contratto sia nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa delle obbligazioni espressamente previste a pena di risoluzione, sia nel caso in cui:

- a) a giudizio insindacabile del Committente, i lavori e le opere non fossero realizzate secondo le prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospese per cause

imputabili all'Impresa se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni non venisse provveduta la regolare esecuzione dei lavori;

- b) l'Impresa non si attenga agli accordi in termini di tempi di realizzazione delle opere concordati con il Committente e/o previsti dalla legislazione/normativa in vigore;
- c) fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- d) si verificassero da parte dell'Impresa ripetute trasgressioni di impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti dal Committente;
- e) l'Impresa cedesse, anche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, a terzi l'esecuzione delle opere e dei lavori/forniture o parte di essi, senza la previa autorizzazione del Committente;
- f) l'Impresa fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- g) l'Impresa non attuasse le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte del Committente;
- h) l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nella esecuzione dei lavori previa diffida da parte del Committente;
- i) l'Impresa si avvallesse di personale non iscritto nei suoi libri paga.

In questi casi il Committente si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida qualora previsto, o all'avverarsi dell'inadempimento, lo svolgimento delle prestazioni al secondo classificato, mantenendo le disposizioni del Capitolato in atto con l'Impresa inadempiente.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subiti, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto di appalto.

14 LAVORI, PRESTAZIONI E NON ESCLUSIVITA' DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Impresa i lavori e le prestazioni previsti nel contratto e nel presente Capitolato. Si evidenzia comunque che il contratto di appalto non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.

Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte i lavori ad altre Ditte, in casi particolari, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o risarcimento danni.

15 PENALITA'

15.1 Penalità per inadempienze contrattuali

In caso di inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari 20% del valore dell'opera stessa determinato sulla base dell'Elenco Prezzi. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.

Se l'Impresa non provvederà a risolvere l'inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

Inoltre, ogni volta che il Committente riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte rispetto a quella applicata per l'inadempienza precedente.

Se la somma di tutte le sanzioni applicate supera il 50% del valore del contratto, quest'ultimo si intende risolto per colpa dell'Impresa

15.2 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto

In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso.

Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.

L'Impresa
